



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 1 Amministrazione Generale

Tel. 0381.668042

e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, lì 21.10.2022

n. 9110 di prot.

del 21.10.2022

Categoria II - Classe I

Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 43/22

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI CILAVEGNA - POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 29/10/2022

IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del DPR n. 74/2013 e l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020, che individuano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Cilavegna è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74/2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile;

VISTI:

- l'art. 5 del DPR n. 74/2013 e l'art. 7, comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione dei limiti di temperatura di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022 che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il DM n. 383 del 16/10/2022 che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74/2013, portando i limiti per la zona climatica E ad un orario massimo di 13 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 22 ottobre ed il 07 aprile;

CONSIDERATO:

- la situazione di instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas ed alla riduzione programmata dei consumi;
- l'impianto normativo sopra ricostruito rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che una ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;

CONSIDERATO ALTRESI' che:

- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia e le temperature previste per il periodo sono al di sopra della media stagionale;
- la situazione climatica generale comporta un innalzamento generale dei PM10 presenti nell'aria;
- gli impianti termici ad uso civile rappresentano una importante, anche se non principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

RITENUTO pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74/2013 e l'art. 7, comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;

VISTI pertanto:

- il Regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 del DPR n. 380/2001;
- il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74/2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 05/08/2020;
- il DM n. 383 del 06/10/2022

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, **posticipando l'accensione al 29/10/2022.**

La presente ordinanza non si applica:

1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
3. agli edifici adibiti a scuola materna ed asilo nido;
4. agli edifici adibiti a piscina, sauna ed assimilabili;
5. agli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale ed assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

ORDINA ALTRESI'

Ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Cilavegna.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
Giovanna FALZONE
firmato digitalmente

